

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 7 del 3 Marzo 2025

### SOMMARIO

1. <b>L. N. 15/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 202/2024 ("Milleproroghe")...</b>	2
2. <b>L. N. 16/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 201/2024 (c.d. "Decreto Culturà")</b> .....	4
3. <b>D.M. N. 18/2025</b> - Pubblicato il regolamento che reca le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali .....	6
4. <b>D.L. N. 19/2025 - PUBBLICATO IL "DECRETO BOLLETTE 2025"</b> - Introdotte misure urgenti per famiglie e imprese - Nuovo bonus di 200 euro e limite ISEE più alto - Altri due anni al regime di maggior tutela .....	8
5. <b>L. N. 20/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 208/2024 (c.d. "Decreto Emergenze")</b> di attuazione del PNRR .....	9
6. <b>MUD 2025</b> - Pubblicato il decreto che approva il modello per l'anno 2025 - Presentazione entro il 28 giugno 2025.....	10
7. <b>REGISTRO UNICO TELEMATICO VEICOLI FUORI USO</b> - Emanate le nuove istruzioni operative 10	
8. <b>E-FATTURE IV SEMESTRE 2024</b> - Imposta di bollo da versare entro il prossimo 3 marzo .....	12
9. <b>TARIFE TARI 2025</b> - Le Nuove Linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze .....	13
10. <b>FER X</b> - Sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili - Pubblicato il nuovo decreto transitorio in vigore dal 28 febbraio 2025.....	14
11. <b>PROGETTI DI RICERCA SU MATERIE PRIME CRITICHE (MPC) E STRATEGICHE (MPS)</b> - Pubblicato il bando 2025 - Risorse finanziarie per 21 milioni di euro - Domande entro il prossimo 28 marzo.....	15
12. <b>CREDIT AGRICOLE ITALIA E MINISTERO AGRICOLTURA</b> - 3 miliardi a sostegno del settore agroalimentare.....	16
13. <b>ENERGIA</b> - 38 milioni di euro a Regioni per "progetti esemplari" su rinnovabili, anche CER.....	17
14. <b>PNRR - MISURE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE</b> - Pubblicate le istruzioni operative sulle nuove procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie previste dal Decreto 6 dicembre 2024 .....	17
15. <b>TERZO SETTORE</b> - Finanziamento di progetti di rilevanza nazionale riguardanti l'intelligenza artificiale - Anno 2024 - Proroga della chiusura del bando al prossimo 13 marzo .....	17
16. <b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE</b> - Aggiornamento dati del RASD relativi all'anno 2024 entro il prossimo 14 marzo - Insediato il Comitato permanente per la verifica degli statuti .....	19
17. <b>EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI</b> - Accesso ai contributi per l'anno 2024 entro il prossimo 31 marzo.....	20
18. <b>BONUS PUBBLICITA' 2025</b> - INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI - Invio della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta entro il prossimo 31 marzo .....	21
19. <b>ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI</b> - Fissati gli aumenti per il 2025 .....	22
20. <b>CONCESSIONI BALNEARI</b> - CONTINUA IL CAOS - Le ambiguità della politica e come se non bastasse anche i Tribunali regionali si contraddicono sulle proroghe .....	22
21. <b>SPORTELLI DEL CONSUMATORE 2025-2026</b> - Fissati modalità e termini per la concessione del contributo per il finanziamento dell'ampliamento della rete in ambito regionale .....	24

22. <b>LIBRI SOCIALI E REGISTRI IN DIGITALE</b> - Precisate le modalità di assolvimento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo .....	24
23. <b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2025</b> - Disponibili gli importi delle misure per tutto il personale del pubblico impiego.....	26
24. <b>D.L. N. 69/2024 - SANATORIA SEMPLIFICATA E SCIA IN SANATORIA</b> - Le indicazioni del Consiglio di Stato .....	26
25. <b>AGCOM</b> - Obbligo di indennizzi in caso di disservizi sulla rete telefonica e internet.....	28
26. <b>THE CLEAN INDUSTRIAL DEAL</b> - Le nuove linee della Commissione Ue a sostegno della decarbonizzazione .....	28
27. <b>RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA E SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</b> - Le due proposte della Commissione europea .....	29
<b>Altre notizie in breve</b> .....	30
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	30

## **1. L. N. 15/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 202/2024 ("Milleproroghe")**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la **legge 21 febbraio 2025, n. 15**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**" (c.d. "Decreto Milleproroghe").

La legge, che **si compone attualmente di 32 articoli** (erano 22 nel decreto-legge) introduce una serie di proroghe normative su temi strategici come Pubblica Amministrazione, assunzioni, scuola, salute, sport, turismo, editoria e altri settori rilevanti.

### **Segnaliamo le seguenti:**

- Il divieto di **fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria è esteso anche all'anno 2025 (art. 3, comma 6).
- **Estesa al 31 dicembre 2025** la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto **servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC)** (art. 3, comma 7).
- Esteso il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti nelle **zone logistiche semplificate (ZLS)** di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 (art. 3, commi da 14-octies a 14-decies).
- **Posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026**, l'entrata in vigore del nuovo **regime di esenzione IVA per le operazioni degli Enti del Terzo settore** (art. 3, comma 10).
- Estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'[articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27/2020](#), alle **assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025** (art. 3, comma 14-sexies).
- Riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. **Rottamazione-quater**), riconoscendo ai contribuenti **la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025** (art. 3-bis).
- I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, dell'articolo 5, intervengono sulla disciplina per l'adeguamento alla **normativa antincendio dell'edilizia scolastica**. Nello specifico, il **comma 4-ter differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027** il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy).

Il **comma 4-quater** stabilisce l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Il **comma 4-quinquies** proroga al **31 dicembre 2025** l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

- **Proroga al 31 dicembre 2025** dei contratti di locazione di **unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata** di cui all'[articolo 1-bis del D.L. 132/2023, convertito dalla L. n. 170/2023](#) (art. 7, comma 1).
- Proroga di ulteriori sei mesi (**dal 30 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024**) dei termini di inizio e conclusione **lavori di edilizia privata per i territori colpiti da eventi alluvionali**, di cui all'[articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51](#) (art. 7, comma 2).
- **Proroga al 2025 della sospensione**, già prevista per gli anni 2023 e 2024 dalla L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), **dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada**.  
Viene di conseguenza prorogato al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025 (art. 7, comma 4).
- **Ai fini dell'operatività del RENTRI**, viene previsto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, **venga aumentato da 60 a 120 giorni il termine per l'iscrizione al RENTRI**, previsto dall'[articolo 13, comma 1, lettera a\), del D.M. 4 Aprile 2023, n. 59](#).  
In sostanza, il termine previsto per questi soggetti fissato **al 13 febbraio 2025**, in base al disposto del comma in esame, dovrà essere differito (con apposito decreto ministeriale) **al 14 aprile 2025** (cioè entro i 120 giorni successivi, anziché i 60 previsti dal testo vigente del D.M. 59/2023) (art. 11, comma 2-bis).
- **Prorogato fino al 31 dicembre 2025** il periodo di transitorietà del **5 per mille dell'IRPEF, limitatamente alle ONLUS**, per consentire a dette organizzazioni di essere interessate dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Milleproroghe 2023), (art. 12).  
Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017, hanno effetto a decorrere dal quinto (non più dal quarto) anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali **continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille fino al 31 dicembre 2025**.
- **Prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025** il termine dell'obbligo, per alcune categorie di imprese di cui all'[articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), di stipulare **contratti assicurativi contro calamità naturali** (art. 13, comma 1).  
La misura riguarda rischi come alluvioni e terremoti e attende ancora un decreto attuativo per la sua reale entrata in vigore.
- **Proroga per altri due mandati la disciplina transitoria relativa alle giunte delle Camere di commercio** che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse.  
In particolare, la disposizione transitoria stabiliva che nelle Camere di commercio risultanti da fusioni tra Camere di commercio stesse, la composizione del consiglio e della giunta seguisse regole specifiche per un certo periodo di tempo, adattandosi progressivamente alla nuova

struttura con l'obiettivo di evitare discontinuità nell'amministrazione e consentire una transizione più graduale.

Il nuovo comma in esame **proroga questa disciplina transitoria per altri due mandati** per le Camere di commercio nate dall'accorpamento di circoscrizioni territoriali esistenti prima della riforma delle Camere di commercio, introdotta dalla legge 7 agosto 2015, numero 124 (art. 13, comma 1-bis).

- La disposizione interviene sull'[articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224](#), concernente la **disciplina dell'attività di autoriparazione** che prevede che le imprese che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, fossero iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, avrebbero potuto proseguire le rispettive attività (per gli undici anni, termine ora divenuto di dodici anni e sei mesi) successivi alla medesima data (art. 13, comma 1-quater).
- **Proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** del credito d'imposta e del **contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive** in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa (art. 14, comma 1).
- **Prorogata al 31 dicembre 2025** la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di **impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali** (art. 14, comma 2).
- **Disposto il rinvio dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027**, del termine a decorrere dal quale si applica la disposizione che prevede l'istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un **organo consultivo rappresentativo delle tifoserie** (art. 15, comma 1).
- Fissati **nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate fino al 31 dicembre 2019** (art. 19, comma 1-ter).
- Disposta l'abrogazione di talune disposizioni relative all'**autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea**, contenute nel D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte (art. 21, commi 1 e 2).  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, riguardante le **dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia**, e l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35 (art. 21, comma 2).
- **Abrogata la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi** (posti in via transitoria e già non più vigenti) **di vaccinazione contro il COVID-19** e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate.  
Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024) (art. 21, commi 4 e 5).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 202/2024, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 15/2025, cliccare QUI.](#)

## **2. L. N. 16/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 201/2024 (c.d. "Decreto Cultura")**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2025, la **legge 21 febbraio 2025, n. 16**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**" (c.d. "Decreto Cultura").

Il decreto include misure per lo sviluppo culturale e il sostegno a **biblioteche, librerie, editoria, spettacolo, patrimonio culturale e cooperazione internazionale**.

Uno dei pilastri del decreto è il **Piano Olivetti per la Cultura**, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, che mira a **favorire lo sviluppo della cultura come bene comune e accessibile**, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.

Tra le finalità del piano, anche riferimenti alla cultura del movimento, alla promozione dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, alla promozione della digitalizzazione del patrimonio librario e dell'alfabetizzazione digitale, della produzione culturale e artistica giovanile, alla diffusione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini, oltreché alla necessità di coinvolgere il Terzo settore nelle attività di rigenerazione culturale delle periferie.

Tra gli obiettivi principali:

- **rigenerazione culturale delle periferie e delle aree svantaggiate**, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da **denatalità e degrado urbano**,
- **sostegno all'editoria e alle librerie di prossimità**, con un focus sulle librerie storiche e di interesse culturale,
- **promozione della lettura in età prescolare** e valorizzazione delle **biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini**,
- **sostegno alla produzione culturale giovanile**,
- **valorizzazione dello spettacolo dal vivo, del cinema e del settore audiovisivo**,
- **digitalizzazione del patrimonio librario** e alfabetizzazione digitale attraverso le biblioteche.

La legge prevede che il ministero della Cultura istituisca una **Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato**, al fine di promuovere iniziative culturali fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri, operando in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia del Piano Mattei.

Inoltre la legge istituisce misure a **sostegno dell'editoria e delle librerie**.

Tre le misure previste:

- un fondo di **4 milioni di euro, per l'anno 2024, per finanziare l'apertura di nuove librerie** da parte di giovani fino a 35 anni di età, con priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche, e con una specifica destinazione, quanto ad 1 milione dei 4 stanziati, per le librerie collocate in alcune tipologie di piccoli Comuni, dove siano l'unico punto vendita di libri;
- un fondo di **24,8 milioni di euro, per l'anno 2025, e di 5,2 milioni di euro, per l'anno 2026, per l'acquisto di libri**, anche in formato digitale, da parte delle biblioteche statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie di lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità;
- un **fondo di 10 milioni di euro da ripartire per l'anno 2025**, finalizzato ad ampliare l'offerta culturale dei **quotidiani in formato cartaceo** attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla Cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.

La legge, all'articolo 6, introduce un **termine per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture** legate alla **Carta della Cultura Giovani**, alla **Carta del Merito** e al **Bonus Cultura 18app**.

**I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito"**, ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla **trasmissione della fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa**.

Per le edizioni passate riferite all'iniziativa **"Bonus cultura 18app"** la scadenza è fissata al **31 marzo 2025**.

Si ricorda che, con riferimento ai soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla [piattaforma informatica dedicata](#).

Ai fini dell'inserimento nell'elenco citato, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata.

L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di **accettazione dei buoni di spesa**, nonché **l'obbligo della tenuta di un registro vendite**, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.

#### **Vengono poi dettate:**

- misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo (art. 7);
- misure urgenti in materia di formazione (art. 8);
- disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale (art. 9);
- misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 10);
- Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura (art. 11).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

### **3. D.M. N. 18/2025 - Pubblicato il regolamento che reca le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, il [decreto 30 gennaio 2025, n. 18](#), recante **"Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"**.

I soggetti interessati da questo nuovo obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali (noto come **"CatNat"** - **CAT**astrofi **NAT**urali) sono:

- le **imprese** aventi la propria sede legale in Italia e tenute all'iscrizione nel **Registro delle imprese** (compresi i piccoli imprenditori iscritti nelle sezioni speciali);
- le **imprese con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione** sul territorio italiano.

#### **Il presente decreto disciplina:**

- a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

All'articolo 3 del decreto vengono precisati gli eventi calamitosi e catastrofali da assicurare:

- a) alluvione, inondazione ed esondazione;**
- b) sisma;**
- c) frana.**

Da notare che **non si parla, per esempio, di grandine né di maremoti.**

Sono considerate come singolo evento - come precisato all'articolo 3 del decreto - le prosecuzioni di tali fenomeni **entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.**

A proposito del sisma, viene precisato, nello stesso articolo 3, che **"Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro"**.

Il premio è **determinato in misura proporzionale al rischio**, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati (art. 4, comma 1).

I premi sono **aggiornati periodicamente**, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione (art. 4, comma 3)

L'assicurazione "CatNat" potrà prevedere uno scoperto non superiore al 15% rispetto al danno risarcibile, fatta eccezione per le polizze superiori a 30 milioni di euro, per cui lo scoperto potrà essere contrattato con l'assicuratore (art. 7).

Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione sono **tenute a pubblicare sul proprio sito internet** i documenti di cui all'articolo 185 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le **condizioni di assicurazione**, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS (art. 8).

Considerata la natura dell'impegno assicurativo che dovranno assumere le compagnie di assicurazione, il comma 103 dell'articolo 1 della L. n. 213/2023 consente loro non solo di **sottoscrivere direttamente il rischio**, avendone la capacità finanziaria, ma anche di **agire in coassicurazione o istituendo consorzi con altre imprese di assicurazione**; questi ultimi dovranno tuttavia essere **registrati e approvati da IVASS** che ne valuterà la stabilità.

A **garantire** in ultima istanza **l'adempimento delle obbligazioni** assunte dalle **compagnie di assicurazione** sarà **SACE**, che agirà in qualità di **riassicuratore**, indennizzando le compagnie di assicurazione e di riassicurazione del mercato privato, **fino al 50% degli indennizzi** da questi ultimi corrisposti, per un importo comunque **non superiore a 5000 milioni di Euro per l'anno 2024** e, per ciascuno degli anni **2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra Euro 5000 milioni e le risorse libere al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente**, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili.

A ulteriormente garantire la solvibilità complessiva del sistema, si prevede che le **obbligazioni assunte da SACE** siano **garantite dallo Stato a prima richiesta e senza possibilità di regresso**. La garanzia dello Stato è **esplicita, incondizionata e irrevocabile** (comma 109 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio).

All'articolo 10 del regolamento si stabilisce che è stata **approvata la convenzione** di cui all'Allegato A alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.

Il rilascio di tale copertura è subordinato all'adesione alla convenzione in questione attraverso apposito **[atto di adesione](#)**.

In particolare, la convenzione - si legge nel **[comunicato della SACE](#)** - risponde all'obbligo per le imprese (ad eccezione di quelle agricole) con sede legale in Italia o estere con stabile organizzazione in Italia e iscritte al Registro delle imprese a stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai **beni materiali** di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile - impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni.

**Sono esclusi dalla copertura assicurativa** i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1, comma 2, D.M. n. 18/2025).

Segnaliamo, inoltre, che la SACE invita le **compagnie di assicurazione interessate a ricevere la Garanzia SACE**, a scaricare la convenzione e a richiedere a SACE le condizioni particolari applicabili e a trasmettere via PEC all'indirizzo **[saceriassicurazione@pec.it](mailto:saceriassicurazione@pec.it)** il modulo di adesione **entro il 29 maggio 2025**.

Segnaliamo che l'Allegato A, che compariva nelle bozze del regolamento circolate in precedenza, non è stato per ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma lo troviamo pubblicato sul sito della SACE.

Per gli inadempienti sono previste **sanzioni sia per le imprese che per le compagnie di assicurazione.**

Se non si confermano agli obblighi, entro il 31 marzo 2025, le imprese saranno soggette alle conseguenze indirettamente sanzionatorie previste dell'articolo 1, comma 102 della legge 213/2023.

Esso prevede che dell'inadempimento dell'obbligo "**si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici**".

Terminologia che dovrà essere spiegata più in dettaglio, in quanto sembra che la sanzione potrebbe andare dalla perdita integrale del contributo o dell'agevolazione a un suo riconoscimento soltanto parziale.

Per quanto riguarda le compagnie di assicurazioni, esse avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 27 febbraio 2025) per adeguarsi alle previsioni di legge (art. 11).

Nel caso siano stati già predisposti dalle assicurazioni dei contratti, i testi delle polizze si dovranno, pertanto, **adeguare alle norme di legge il 13 aprile 2025.**

**Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione** è punito - ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della L. n. 213/2023 - con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000,00 a euro 500.000,00.

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento, approvato con il D.M. n. 18/2025, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Convenzione di Riassicurazione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Modello di adesione, cliccare QUI.](#)

#### **4. D.L. N. 19/2025 – Pubblicato il "DECRETO BOLLETTE 2025" - Introdotte misure urgenti per famiglie e imprese - Nuovo bonus di 200 euro e limite ISEE più alto - Altri due anni al regime di maggior tutela**

Approvato dal Consiglio dei ministri n. 116 del 28 febbraio scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025, il **Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19**, recante "**Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza**".

Il decreto-legge introduce misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.

Le nuove norme potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.

Per le famiglie, si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

- aggiuntivo rispetto all'agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530,00 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000,00 euro in caso di più di tre figli;
- nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000,00 euro.

Nello specifico è previsto un doppio binario:

- **bonus di 200 euro per nuclei familiari con ISEE fino a 9.530,00 euro in aggiunta al bonus sociale;**
- **bonus di 200 euro per i nuclei familiari con ISEE tra 9.530,00 e 25.000,00 euro.**

Gli aiuti differenziati per fasce saranno previsti per tre mesi, con una riduzione del periodo rispetto alle previsioni iniziali dovute al nodo delle risorse.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l'ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

A copertura dell'intervento, si prevede l'utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Oltre a tale misura è previsto anche il **rinvio di due anni del passaggio al mercato libero dei clienti vulnerabili e delle microimprese vulnerabili**.

Viene poi introdotto un meccanismo per destinare l'incremento del gettito IVA collegato con l'aumento della componente gas e elettricità superiore a quello previsto nei documenti di programmazione economica del 20 per cento a un fondo destinato ai vulnerabili.

Il provvedimento dell'esecutivo sarà **dotato di circa 3 miliardi di euro, 1,6 miliardi di euro da impiegare per le misure per le famiglie e 1,4 per quelle legate alle imprese**.

Il testo comprende, inoltre, **misure contro il telemarketing aggressivo** e norme per una maggiore trasparenza in modo da facilitare la comparazione delle offerte e aiutare gli utenti aderenti al mercato libero con prezzo variabile a orientarsi verso offerte più convenienti.

**Entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1° marzo 2025), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dovrà definire, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da **consentire una agevole leggibilità delle offerte** e dei contratti anche con la previsione di **documenti tipo** dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.

Con lo stesso provvedimento l'ARERA dovrà, altresì, stabilire i termini e le modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso (art. 5, comma 1).

Per gli operatori che non si atterrano agli schemi-tipo predisposti dall'ARERA sono previste **sanzioni pesantissime**, con multe fino a 155 milioni di euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività fino a sei mesi (art. 5, comma 2).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 19/2025, cliccare QUI.](#)

## **5. L. N. 20/2025 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 208/2024 (c.d. "Decreto Emergenze") di attuazione del PNRR**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2025, la **Legge 28 febbraio 2025, n. 20**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"**.

### **Questo l'articolato:**

Art. 1 - Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile

Art. 2 - Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento

Art. 2 – bis - Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico

Art. 2 – ter - Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Art. 2 – quater - Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di Coroglio-Bagnoli

Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

Art. 6 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche

Art. 6 – bis - Attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori

Art. 6 – ter - Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico

Art. 7 - Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva

Art. 8 - Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR  
Art. 9 - Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNR  
Art. 9 – bis - Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico della Missione 4» – Componente 1 del PNRR  
Art. 9 – ter - Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica  
Art. 10 - Entrata in vigore

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

## **6. MUD 2025 - Pubblicato il decreto che approva il modello per l'anno 2025 - Presentazione entro il 28 giugno 2025**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025, il D.P.C.M. 29 gennaio 2025, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2025, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 26 gennaio 2024.

La pubblicazione degli allegati al D.P.C.M. recante l'approvazione del MUD per l'anno 2025 è **demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale:

- **le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione,**
- **il modello per la comunicazione rifiuti semplificata,**
- **i modelli raccolta dati,**
- **le istruzioni per la presentazione telematica.**

Ricordiamo che, in base al disposto di cui all'[articolo 6, comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70](#), il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e questo comporterà lo spostamento della scadenza ad una data successiva al 30 aprile. La scadenza di presentazione per il MUD 2025 è, **pertanto, fissata per il 28 giugno 2025**, anziché alla normale scadenza del 30 aprile.

Ricordiamo che sono **obbligati a presentare il MUD**:

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
- Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
- Lavorazioni industriali (con più di 10 dipendenti).
- Lavorazioni artigianali (con più di 10 dipendenti).
- Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Consorzi e sistemi riconosciuti che si occupano del recupero e riciclo di particolari tipologie di rifiuti (es. oli minerali, batterie, RAEE).
- Consorzi di produttori, se si occupano direttamente della gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato, hanno anch'essi obblighi dichiarativi.
- Gestori di servizi pubblici di raccolta: Comuni e aziende municipalizzate per i rifiuti urbani.

Per quanto riguarda il **Consorzio Nazionale Imballaggi** (CONAI) e i **Consorzi di filiera** (come COREPLA, COMIECO, RICREA, ecc.) sono tenuti a presentare il MUD per le **quantità di materiali raccolti e avviati al recupero**.

Alcune categorie possono essere **esentate** o avere **modalità semplificate** di dichiarazione. Ad esempio, gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo inferiore a una certa soglia.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. del 29 gennaio 2025, cliccare QUI.](#)

LINK

[Per accedere alla consultazione dei modelli e delle istruzioni sul sito del Ministero dell'ambiente, cliccare QUI.](#)

## **7. REGISTRO UNICO TELEMATICO VEICOLI FUORI USO - Emanate le nuove istruzioni operative**

Con [Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti de 17 febbraio 2025, n. 15](#), sono state approvate le **"Istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso"**

**di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119, e del Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177'**, che integrano e sostituiscono quelle già diramate con [circolare della Direzione generale per la motorizzazione prot. n. 15356 del 29 maggio 2024](#).

Ricordiamo che, a decorrere dal 7 giugno 2024, gli autodemolitori e i concessionari auto, sono obbligati all'utilizzo del Registro Unico Telematico Veicoli Fuori Uso (RVFU) per l'emissione del certificato di rottamazione e per la radiazione al PRA.

Tale Registro unico è stato istituito con il [D.P.R. n. 177 del 23 Settembre 2022](#), per:

- a) **raccogliere i dati relativi ai veicoli fuori uso iscritti al PRA e non iscritti al PRA**. I dati sono popolati dal centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
- b) **consentire la generazione di:**
  - un **Certificato Digitale di Rottamazione del veicolo**, numerato secondo una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale
  - una **Ricevuta Digitale di Presa in Carico** (per i soli veicoli non iscritti al PRA);
- c) **rendere disponibili ai diversi utenti** e sulla base delle specifiche competenze, le funzioni di consultazione e gestione del Registro per le fasi di ritiro, conferimento, presa in carico e rottamazione del veicolo, integrandosi, ove necessario, con le procedure informatiche e i sistemi esistenti.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

1. **Un sistema di accreditamento** che consente agli utenti di registrarsi sul [portale dell'automobilista](#), previa autenticazione con SPID personale.  
Ricordiamo che il piano su base regionale di accreditamento destinato a demolitori e concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso ha avuto inizio lo scorso 12 febbraio.
2. **Un'applicazione**, che consentirà agli utenti del sistema (principalmente Demolitori e Concessionari auto) di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione ecc.).  
L'applicazione, disponibile sul Portale del Trasporto, è stata utilizzabile dallo scorso 4 marzo.
3. Una **integrazione tra il sistema Registro veicoli fuori uso e il sistema Documento Unico** che consente la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Con [decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione del 12 febbraio 2024, n. 18](#), sono state, successivamente, individuate le modalità e le tempistiche per l'accesso degli Operatori Professionali, in via facoltativa, alle procedure telematiche predisposte per la gestione del RVFU e per l'espletamento delle operazioni di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Con la [circolare del 29 maggio 2024, n. 15356](#), il Ministero delle Infrastrutture ha fornito poi importati indicazioni circa le modalità di tenuta del RVFU e i soggetti obbligati all'utilizzo.

Nella circolare si ricorda che il richiamato D.P.R. n. 177/2022 prevede, inoltre, la facoltà, per i Centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).

Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Con la presente circolare sono state, pertanto, fornite indicazioni operative a tutti gli Operatori professionali, destinatari delle norme richiamate, con riguardo sia alle modalità di tenuta del RVFU sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall'ANV (Archivio Nazionale Veicoli) e dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Le [nuove istruzioni operative](#), approvate con il decreto dirigenziale n. 15/2025, integrano e sostituiscono le istruzioni operative già diramate con circolare del 29 maggio 2024, Prot. 15356.

Sono obbligati all'utilizzo del RVFU i seguenti operatori:

- i **Centri di raccolta**, intendendosi per tali le imprese che, a norma del D.Lgs. n. 209/2003 e del D.Lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
- i **concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli**.

Nella circolare viene precisato che l'obbligo di tenuta del RVFU è riferito:

- **indistintamente a tutti i Centri di raccolta;**
- **solo agli Operatori commerciali che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato.**

Al **punto 3** della circolare viene ricordato che il RVFU si compone di 2 Sezioni: una avente ad oggetto i veicoli iscritti al PRA, l'altra avente ad oggetto i veicoli non iscritti al PRA.

In entrambe le Sezioni debbono, in particolare, essere annotati sia i dati identificativi del veicolo sia i dati identificativi dell'intestatario (proprietario) o del detentore a qualunque titolo che conferisce il veicolo.

Nella circolare viene evidenziato come tale distinzione è necessitata non solo dalla circostanza che i dati presenti nella Sezione dei veicoli iscritti al PRA sono in parte diversi da quelli richiesti per la Sezione dei veicoli non iscritti al PRA, ma soprattutto, dalla circostanza che diversi sono gli adempimenti previsti per la radiazione dei predetti veicoli.

Al **punto 4** della circolare viene ricordato che, a norma dell'art.5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 209/2003 e dall'art. 231, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, è fatto obbligo del rilascio, all'intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo, il Certificato di Rottamazione da parte del Centro di raccolta autorizzato o da parte dell'operatore commerciale, che rilascia il certificato in nome e per conto del Centro di raccolta convenzionato, nel caso in cui il veicolo fuori uso venga ceduto per acquistarne un altro.

Per i veicoli fuori uso presi in carico dal 7 giugno 2024, il Certificato di rottamazione viene emesso in modalità digitale (CRD).

A norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 177/2022, il Certificato di Rottamazione può essere emesso in modalità cartacea (secondo le modalità attualmente in uso) esclusivamente in caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche.

In tal caso, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del Certificato di rottamazione in formato cartaceo, il Centro di raccolta effettua l'inserimento dei dati nel RVFU, unitamente al caricamento del Certificato di rottamazione cartaceo scannerizzato e firmato digitalmente.

Effettuata la registrazione sul RVFU e rilasciato il CRD, il Centro di raccolta può direttamente procedere alle attività di trattamento del veicolo fuori uso. Per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli soggetti a iscrizione al PRA, avviati alla rottamazione e presi in carico sul RVFU, sono stati predisposti due nuovi codici pratica: C05332 e C05333 che consentono l'emissione della ricevuta di avvenuta radiazione del veicolo, che viene acquisito automaticamente al RVFU.

Si applicano le seguenti tariffe:

- **32,00 euro per imposte di bollo, dovute per l'istanza cumulativa;**
- **13,50 euro per emolumenti PRA, dovuti per ogni pratica presentata.**

Al **punto 6** della circolare vengono, infine, fornite delle precisazioni in merito all'utilizzo di propri delegati (dipendenti, studio di consulenza automobilistica) per la gestione del RVFU e, limitatamente ai Centri di raccolta, anche per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso (iscritti al PRA) presi in carico.

LINK:

[Per procedere alla consultare del testo del decreto e delle allegate Linee operative, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cliccare QUI.](#)

## **8. E-FATTURE IV SEMESTRE 2024 - Imposta di bollo da versare entro il prossimo 3 marzo**

**Entro il prossimo 3 marzo** (essendo sabato il 28 febbraio 2025) **dovrà essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al quarto trimestre 2024.**

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", al titolare di partite IVA tenuto all'emissione della fattura elettronica due distinti elenchi:

- **Elenco A** (non modificabile): in sono riportate gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio che riportano il corretto assolvimento dell'imposta di bollo;
- **Elenco B** (modificabile): in cui sono evidenziate le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite Sistema di Interscambio, che non riportano l'assolvimento corretto dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta è dovuta.

La consultazione degli elenchi nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.

Il contribuente grazie alla consultazione di questi elenchi potrà regolarizzare la propria posizione e nel caso procedere all'integrazione dei dati in possesso dell'Agenzia.

Il versamento per l'ammontare calcolato dall'Agenzia delle Entrate può essere effettuato:

- mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia stessa, ovvero
- con addebito su conto corrente (bancario o postale) ovvero,
- utilizzando il modello F24.

Ricordiamo che, il D.L. n. 73/2022 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 122/2022, all'articolo 3, comma 4, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

Pertanto, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000,00 euro, la stessa potrà essere versata insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre;
- se l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000,00 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l'imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

RIASSUMENDO: le scadenze del versamento dell'imposta di bollo e-fatture relative al 2024 sono le seguenti:

1° trimestre: 31 maggio 2024 (\*) (\*\*);

2° trimestre: 30 settembre 2024 (\*\*);

3° trimestre: 2 dicembre 2024 (essendo il 30 novembre sabato);

4° trimestre: 3 marzo 2025 (essendo il 28 febbraio sabato).

(\*) Nel caso l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(\*\*) Nel caso l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

LINK:

[Per accedere all'area dedicata alla fattura elettronica e corrispettivi telematici, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la GUIDA "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche", aggiornata a novembre 2024, cliccare QUI.](#)

## **9. TARIFFE TARI 2025 - Le Nuove Linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze**

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, ha rilasciato un nuovo aggiornamento delle **direttive interpretative** riguardanti l'applicazione dell'articolo 1, comma 653, della legge numero 147 del 2013, finalizzato a fornire supporto agli enti locali nell'approvazione dei **piani finanziari e delle tariffe della TARI per l'anno 2025**.

A tal proposito, va ricordato che a partire dal 2018, i municipi **sono tenuti a prendere in considerazione i risultati dei fabbisogni standard per stabilire i costi del servizio di gestione dei rifiuti**. Questi costi devono essere completamente coperti dalla TARI, la quale può essere determinata anche come tariffa corrispettiva.

L'ARERA ha fissato le modalità di calcolo attraverso con la [deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021](#), successivamente aggiornata dalla [deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389](#), introducendo il **Metodo Tariffario per il quadriennio 2022-2025 (MTR-2)**.

Il [testo delle Linee Guida del 10 febbraio 2025](#), sviluppato con il contributo di IFEL e Sogei S.p.A., mira a delineare il quadro di applicazione delle normative in discussione e a semplificarne la realizzazione da parte dei comuni per una possibile modifica dei piani finanziari per il 2025. **Qualora gli enti locali avessero già fissato le tariffe della TARI** prima della diffusione di queste linee guida, hanno la **possibilità di apportare modifiche in un secondo momento**, sempre entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, considerando i risultati dei fabbisogni standard.

Il documento offre istruzioni per la **determinazione del fabbisogno standard di ogni comune** (o gruppo di comuni), conformemente alle componenti del **costo standard per tonnellata** stabiliti dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) il 18 novembre 2019, e aggiorna i dati sui fabbisogni standard, elaborati nel 2024 e ratificati dalla CTFS il 17 settembre 2024.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del **prodotto di due grandezze**:

- il **costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti**;
- le **tonnellate di rifiuti urbani** gestite dal servizio.

Per determinare le "risultanze dei fabbisogni standard", si utilizza il "costo standard" per la gestione di una tonnellata di rifiuti. Questo viene calcolato attraverso un modello di regressione statistica che correla i costi registrati in un vasto campione rappresentativo di comuni con le loro variabili di gestione e contestuali che impattano il costo.

Il parametro fondamentale è la valutazione del **costo medio nazionale di riferimento per il trattamento di una tonnellata di rifiuti**, che nel modello corrisponde al valore dell'"intercetta" nella curva di regressione del costo per tonnellata di rifiuti. **Questo valore è fissato a 130,45 euro**.

Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base **occorre aggiungere i differenziali di costo** relativi alle seguenti componenti:

- la percentuale di raccolta differenziata,
- la distanza in km fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuti urbani
- il numero e la tipologia degli impianti regionali
- la forma di gestione del servizio rifiuti
- i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche, costanti nel tempo o mutevoli solo nel lungo periodo, del contesto demografico, morfologico ed economico comunale (età media della popolazione, percentuale di residenti con titolo universitario, densità media della popolazione, reddito medio complessivo imponibile IRPEF)
- le economie/diseconomie di scala
- le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o "porta a porta", mediante centri di raccolta e su chiamata
- il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

LINK:

[Per accedere alle Linee Guida del Dipartimento delle finanze e ai suoi allegati, cliccare QUI.](#)

## **10. FER X - Sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili - Pubblicato il nuovo decreto transitorio in vigore dal 28 febbraio 2025**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un [comunicato stampa del 27 febbraio 2025](#), ha reso noto che il 28 febbraio 2025 è entrato **in vigore il decreto Fer x transitorio**, il meccanismo che sostiene la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

In pari data è stato pubblicato sul sito del Ministero il **decreto n. 457 del 30 dicembre 2024**, che supporta tecnologie come il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione, ed **avrà validità fino al 31 dicembre 2025**.

Ricordiamo che il decreto attua le disposizioni degli [articoli 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), che stabiliscono le regole per le procedure di incentivazione degli impianti superiori a 1 MW, tramite il meccanismo delle aste a ribasso, e degli impianti di piccola taglia inferiori a 1 MW di potenza.

Il decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

Per il perseguimento di tali finalità, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

- a) impianti solari fotovoltaici;
- b) impianti eolici;
- c) impianti idroelettrici;
- d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, così come definiti all'articolo 2 del decreto.

Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 10, gli impianti a fonti rinnovabili con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" ([DNSH](#)), nonché i requisiti di cui all'Allegato 3 al presente decreto (art. 3, comma 1).

L'accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW, avviene, invece, attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia (art. 5, comma 1).

Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto dovranno essere inviate al GSE, allegando la documentazione indicata all'articolo 7 del decreto.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovranno essere approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto (art. 12, comma 1).

Il decreto, secondo quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 del decreto, cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2025 (in precedenza veniva indicato come termine il 31 dicembre 2028) ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, decorsi 60 giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziaria pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 457/2024, cliccare QUI.](#)

## **11. PROGETTI DI RICERCA SU MATERIE PRIME CRITICHE (MPC) E STRATEGICHE (MPS) - Pubblicato il bando 2025 - Risorse finanziarie per 21 milioni di euro - Domande entro il prossimo 28 marzo**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un [comunicato del 27 febbraio 2025](#), ha reso noto che con **decreto n. 94 del 26 febbraio 2025**, si è provveduto alla **rettifica dell'Avviso pubblico** per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle Materie Prime Critiche (MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS) adottato con [Decreto direttoriale n. 266 del 5 dicembre 2024](#).

**E' stato, inoltre, pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle Materie Prime Critiche**

## **(MPC) e delle Materie Prime Strategiche (MPS), finanziabili nell'ambito dell'iniziativa "Mission Innovation 2.0".**

In attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 386 del 17 novembre 2023, il presente avviso mira a **finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica** nell'ambito delle Missioni "Green Powered Future" (GPFM) e "Clean Hydrogen" (CHM) di Mission Innovation 2.0.

I progetti selezionati dovranno contribuire all'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

In particolare, il suddetto avviso, rivolto all'area strategica "Materie prime critiche" è dotato di **risorse finanziarie totali ammontanti a 21.000.000,00 euro** per progetti che devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'Allegato A "Disciplinare tecnico" al presente avviso.

Le tematiche per l'area strategica summenzionata sono:

- a) Estrazione mineraria primaria e secondaria;**
- b) Estrazione da fluidi;**
- c) Urban mining ed eco-progettazione;**
- d) Trasformazione (raffinazione).**

Può presentare Proposta di progetto un'impresa Capofila di una compagine progettuale, formata da almeno due partner tra Imprese e/o Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso.

I contributi concessi sono soggetti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato, conformemente al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione e sue successive modifiche e, in particolare, all'Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dello stesso Regolamento. I progetti finanziati dovranno rispettare le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107 e 108, per garantire la compatibilità con il mercato interno.

L'intensità del contributo per ciascun beneficiario, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 9 del suddetto avviso, non supera:

- a) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale (RI);
- b) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (SS);
- c) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità (SF).

La domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate dal Capofila attraverso la piattaforma informatica dedicata, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 marzo 2025.**

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e consultare la normativa di riferimento e scaricare la modulistica per la domanda di finanziamento, cliccare QUI.](#)

## **12. CREDIT AGRICOLE ITALIA E MINISTERO AGRICOLTURA - 3 miliardi a sostegno del settore agroalimentare**

**Crédit Agricole Italia, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF)** hanno siglato, in data 21 febbraio 2025, un importante **protocollo d'intesa volto a promuovere concretamente lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare italiano**, attraverso una partnership strategica che mira a facilitare l'accesso al credito delle imprese del comparto.

L'accordo prevede lo stanziamento di **un plafond dedicato del valore di 3 miliardi di euro** e si inserisce in un più ampio programma di sostegno che include servizi di consulenza specialistica, iniziative dedicate ai giovani agricoltori e supporto all'utilizzo di canali alternativi di finanziamento, compreso l'impulso decisivo all'utilizzo delle garanzie ISMEA, come asset strategico da valorizzare a sostegno del merito creditizio delle imprese agricole.

Particolare attenzione viene riservata al **supporto dei giovani che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali in agricoltura**, a conferma del ruolo della Banca come interlocutore di riferimento

nell'accompagnare le imprese agricole e agroalimentari italiane nel loro percorso di crescita, con un **focus particolare sulla sostenibilità del business**.

### **13. ENERGIA - 38 milioni di euro a Regioni per "progetti esemplari" su rinnovabili, anche CER**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato via libera al **finanziamento di oltre 38 milioni di euro** per tutte le Regioni italiane da destinare a **progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili**.

Per **"progetti esemplari"** si intendono impianti di produzione, anche abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino buone pratiche, con particolare riferimento alla **promozione di tutte le forme di autoconsumo dell'energia**.

Questi progetti "possono anche essere inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o Comunità energetiche rinnovabili".

I fondi sono **ripartiti in proporzione alla "potenza obiettivo"** che le stesse amministrazioni devono raggiungere con il decreto "aree idonee".

I progetti dovranno essere **realizzati dalle amministrazioni pubbliche** su proprie aree, assicurando un'attività di divulgazione dell'iniziativa che possa promuovere l'accettazione pubblica e lo sviluppo di fonti rinnovabili, in particolare l'autoconsumo singolo e collettivo, tra cui rientrano le CER.

### **14. PNRR - MISURE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - Pubblicate le istruzioni operative sulle nuove procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie previste dal Decreto 6 dicembre 2024**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica [rende noto](#) di aver pubblicato, in una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, la **circolare n. 32927 del 20 febbraio 2025** al fine di consentire ai Soggetti attuatori pubblici e privati una corretta operatività nei processi di erogazione delle risorse PNRR e nella successiva fase di rendicontazione e controllo, in adempimento a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

Il decreto, attuativo dell'articolo 18-*quinquies* del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, individua e detta **criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse del PNRR innovando alcune disposizioni previgenti**.

La circolare fornisce altresì indicazioni in relazione al set di informazioni e documenti da inserire sul sistema ReGiS.

Inoltre, nella medesima sezione del sito web sono presenti delle FAQ, che saranno costantemente aggiornate ed integrate, oltre a tutti gli strumenti operativi di supporto.

Le procedure delineate dalla nota circolare sono vigenti nelle more dell'aggiornamento delle Linee guida per Soggetti attuatori e Soggetti attuatori delegati delle Misure PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata e consultare la normativa di riferimento e le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

### **15. TERZO SETTORE - Finanziamento di progetti di rilevanza nazionale riguardanti l'intelligenza artificiale - Anno 2024 - Proroga della chiusura del bando al prossimo 13 marzo**

Con [Decreto direttoriale n. 12 del 27 febbraio 2025](#) è stato prorogato il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento, ai sensi dell'Avviso n. 3/2024 alle ore 16:00 di giovedì 13 marzo 2025.

La proroga del suddetto termine consentirà di far fronte alle richieste pervenute da parte di numerosi enti interessati di un prolungamento dei termini per la presentazione della domanda, in quanto, la fase di progettazione, stante l'oggetto innovativo dell'intelligenza artificiale e la necessità di coinvolgere soggetti dotati di competenze specifiche nell'ambito, richiede tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente previsti.

Ricordiamo che in data 30 dicembre 2024 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità legale", il [decreto direttoriale n. 370 del 30 dicembre 2024](#) di adozione dell'[Avviso n. 3/2024](#) per il finanziamento di progetti di rilevanza nazionale, riguardanti l'Intelligenza Artificiale ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017 – Anno 2024.

L'avviso regola specificamente l'allocazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, come definito dall'articolo 72 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117/2017), che sono riservate a iniziative legate all'intelligenza artificiale.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), all'articolo 5 individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale, esclusivo o principale, dei medesimi enti. In coerenza con il modello di regolazione promozionale prescelto dal legislatore, il Codice introduce lo strumento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. In particolare, l'articolo 72, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede che il citato Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale.

Queste attività possono essere sviluppate tramite iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore, registrate nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con [D.M. n. 122 del 19 luglio 2024](#), sono state individuate le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui al citato articolo 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l'annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ai progetti di rilevanza nazionale. Una parte di esse, **pari a complessivi euro 2.500.000,00**, è dedicata specificamente ai progetti riguardanti l'area prioritaria di intervento riguardante l'intelligenza artificiale, da realizzarsi da parte di OdV, APS e fondazioni del Terzo settore.

Con l'Avviso n. 3/2024 vengono disciplinati i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Lo scopo dell'Avviso 3/2024 è sostenere la realizzazione di progetti mirati a offrire a famiglie, giovani ed educatori contenuti formativi e informativi **relativi all'alfabetizzazione e agli effetti sociali dell'intelligenza artificiale**, oltre a sensibilizzare sull'uso responsabile dei social media, il contrasto alla disinformazione e le fake news, e altri temi connessi alla sicurezza digitale.

Tra le attività di interesse generale finanziabili rientrano iniziative legate all'educazione e all'istruzione quali:

- **interventi e servizi sociali,**
- **percorsi di formazione universitaria, post-universitaria ed extra-scolastica,**
- **attività benefiche.**

I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto l'AI in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano).

La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

Il finanziamento complessivo per ciascun progetto, pena l'esclusione, **deve essere compreso tra un minimo di 250.000,00 euro e un massimo di 600.000,00 euro.**

La quota di finanziamento ministeriale non può superare l'80% del costo totale del progetto approvato se questo è presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato, anche in collaborazione tra loro.

Nel caso di progetti presentati e realizzati da fondazioni del Terzo Settore, il contributo ministeriale non può superare il 50% del costo complessivo della proposta approvata.

La restante parte del costo totale approvato (cofinanziamento), pari ad almeno il 20% per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e al 50% per fondazioni del Terzo Settore, dovrà essere coperta dai soggetti proponenti. Questi ultimi potranno utilizzare anche risorse finanziarie messe a disposizione da altri soggetti terzi.

I progetti aventi ad oggetto l'I.A. devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative. Possono altresì essere considerati quali soggetti beneficiari anche le fondazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.

I soggetti proponenti devono presentare apposita domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il [Modello-A-Domanda di ammissione al finanziamento 3-2024](#).

L'accesso alla piattaforma (operativo già dal 29 gennaio 2025) sarà consentito esclusivamente tramite l'utilizzo delle proprie credenziali SPID.

Per completare la compilazione della richiesta di accesso al finanziamento pubblico, il richiedente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

**Il termine finale per la presentazione della domanda è stato differito dal 4 marzo 2025 al 13 marzo 2025.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e scaricare la modulistica necessaria per la domanda di ammissione al finanziamento, cliccare QUI.](#)

## **16. ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Aggiornamento dati del RASD relativi all'anno 2024 entro il prossimo 14 marzo - Insediato il Comitato permanente per la verifica degli statuti**

Il **Dipartimento per lo Sport** ha ufficialmente comunicato la **proroga al 14 marzo 2025 per l'aggiornamento dei dati nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)**.

La scadenza originale, fissata al 31 gennaio 2025, viene quindi estesa per agevolare gli **Organismi Sportivi affilianti, tra cui Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP**.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 39/2021 e dall'art. 7, comma 2, del decreto 29 gennaio 2024 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di un Organismo sportivo al Registro, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'**Organismo sportivo di affiliazione** o, in mancanza, direttamente attraverso la **piattaforma del Registro**, tempestivamente e comunque **non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo**.

**Dal 15 marzo 2025, non sarà più possibile modificare i dati e la documentazione relativi all'anno 2024.** Inoltre:

- le iscrizioni al RASD di enti senza tesserati saranno cancellate dal Dipartimento per lo Sport, in conformità all'art. 11 del D.lgs. 39/2021;
- non sarà possibile aggiornare affiliazioni e tesseramenti iniziati nel 2024, se non sono già stati dichiarati entro la scadenza;
- le attività sportive, didattiche e formative infrannuali con termine nel 2024 non potranno più essere aggiornate. Saranno invece consentiti solo invii o aggiornamenti per attività concluse nel 2025 o nei 90 giorni successivi alla chiusura dell'evento.

Occorre, inoltre, precisare che suddette procedure **riguardano soltanto le società già regolarmente iscritte al Registro al 31 dicembre 2024.**

Per tutte le società che hanno presentato istanza di iscrizione nel 2024, ma che ancora non risultano regolarmente iscritte in quanto carenti di alcuni elementi documentali o dati, sarà consentito l'aggiornamento per il completamento dell'istruttoria **anche dopo la data del 14 marzo 2025**, fino all'emanazione del provvedimento amministrativo di accoglimento o di rigetto dell'istanza di iscrizione ad opera del Dipartimento per lo Sport, come previsto dal Regolamento del Registro.

Le ASD e SSD devono comunicare tutte le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti al momento dell'iscrizione, tra cui:

- *Denominazione sociale;*
- *Natura giuridica (ad esempio, per effetto di trasformazioni o riconoscimento della personalità giuridica);*
- *Codice fiscale ed eventuale Partita IVA;*
- *Statuto aggiornato;*
- *Sede legale e recapiti;*
- *Generalità del Legale Rappresentante;*
- *Composizione dell'organo amministrativo;*
- *Dati dei tesserati;*
- *Attività sportive, didattiche e formative svolte nel 2024.*

Il Dipartimento per lo sport, con un [comunicato del 26 febbraio 2025](#), ha, inoltre, reso noto che, presso il Dipartimento per lo Sport, si è insediato **il Comitato permanente per la verifica della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI** con riguardo agli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate a organismi sportivi riconosciuti da CONI e CIP.

Le attività di verifica del Comitato riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche **presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025.**

LINK:

[Per consultare il testo della Nota del Dipartimento per lo Sport, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata al RASD del sito del Dipartimento per lo Sport, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma che gestisce il RASD, cliccare QUI.](#)

## **17. EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI ED IPOVEDENTI - Accesso ai contributi per l'anno 2024 entro il prossimo 31 marzo**

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con un [comunicato del 26 febbraio 2025](#), ha reso noto che il 31 marzo 2025 scade il termine per la presentazione delle domande e della documentazione istruttoria per l'ammissione al contributo per l'anno 2024 a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Possono accedere al contributo le associazioni, gli enti e le imprese editrici che editano periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, *braille* o su altri supporti informatici destinati ad utenti non vedenti, ipovedenti e ad istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo VI – Sezioni I e II).

Le domande e la documentazione istruttoria, da compilare utilizzando la **modulistica** scaricabile nella sezione dedicata, devono essere inviate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [archivio.die@mailbox.governo.it](mailto:archivio.die@mailbox.governo.it).

Le domande trasmesse oltre il termine del 31 marzo 2025 saranno considerate inammissibili.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e scaricare la modulistica necessaria per le domande, cliccare QUI.](#)

## **18. BONUS PUBBLICITA' 2025 - INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI - Invio della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta entro il prossimo 31 marzo**

**Dal 1° marzo al 31 marzo è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali**, con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.

In particolare, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "[Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta](#)", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

Successivamente, **dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo**, dovrà essere presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con cui si attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Ricordiamo che con [l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è stato istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), e dotati del Direttore responsabile.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo "6900".

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo per effettuare la comunicazione, cliccare QUI.](#)

## **19. ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI - Fissati gli aumenti per il 2025**

Nel 2025, l'**assegno di maternità dei Comuni** cresce leggermente rispetto all'anno precedente, per effetto della rivalutazione annua, basata sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

A renderlo noto è il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2025](#). Comunicazione recepita anche dall'INPS con il [comunicato stampa del 20 febbraio 2025](#).

La variazione nella media 2024 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità), è **pari allo 0,8%** (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2025).

Ne consegue che l'assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, è **pari a euro 407,40**, se spettante nella misura intera.

Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, è **pari a euro 20.382,90**.

L'assegno mensile di maternità viene corrisposto agli aventi diritto per l'anno 2025, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a favore delle madri cittadine italiane residenti o cittadine comunitarie o cittadine extracomunitarie in possesso del titolo di soggiorno, residenti nel territorio dello Stato, che non beneficiano di trattamenti economici o previdenziale di maternità per l'astensione obbligatoria a carico del datore di lavoro o dell'INPS o di altro Ente previdenziale per lo stesso evento, se spettante nella misura intera.

## **20. CONCESSIONI BALNEARI - CONTINUA IL CAOS - Le ambiguità della politica e come se non bastasse anche i Tribunali regionali si contraddicono sulle proroghe**

Il **Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Liguria, con la sentenza n. 185 del 20 febbraio 2025**, ha respinto il ricorso presentato da tre stabilimenti balneari di Zoagli (Genova) contro la delibera del Comune che aveva confermato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023 e avviato le gare per riassegnare i titoli.

La sentenza del Tar assume particolare rilevanza perché smentisce quanto sostenuto dal Governo sulla proroga automatica delle concessioni balneari.

**La proroga fino al 2027 delle Concessioni balneari annunciata lo scorso settembre dal Consiglio dei ministri non è valida in quanto «non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto»**, vale a dire quello tra il Governo e la Commissione europea.

Si tratta di una delle prime pronunce che contestano la proroga al 2027 disposta [dalla L. n. 166/2024, di conversione del D.L. n. 131 del 16 settembre 2024](#) (c.d. "Decreto Salva infrazioni"), in vigore dal 15 novembre 2024.

La pronuncia afferma che *«sulla base del quadro regolatorio attualmente vigente, in forza delle sentenze dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi della direttiva Bolkestein»*.

Il Tribunale regionale ha anche contestato l'origine della proroga, che era stata frutto di un accordo tra il governo italiano e la Commissione europea: *«Non vale invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l'obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027; e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all'incompatibilità unionale del rinnovo*

**automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative**, essendo la Curia europea l'organo deputato all'interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell'Unione».

La decisione rappresenta un ulteriore tassello nel complesso contenzioso sulle concessioni balneari, confermando l'orientamento secondo cui i rinnovi automatici non sono più praticabili e che i Comuni possono procedere con l'assegnazione delle concessioni tramite gara pubblica.

Di diverso avviso era stato il **TAR del Veneto il quale, con la sentenza n. 2873 del 3 dicembre 2024**, aveva invece ritenuta valida ed efficace la suddetta proroga.

Analogamente, il **TAR di Lecce, con Decreto Presidenziale del 30 dicembre 2024, n. 842**, ha affermato l'immediata applicabilità del D.L. n.131/2024, che ha stabilito la possibilità, per le amministrazioni comunali, di prorogare la scadenza delle concessioni balneari fino al 30 settembre 2027.

Da quanto sopra risulta chiaro come la giurisprudenza amministrativa sulle concessioni demaniali marittime non è affatto uniforme e chiara ma contrastante e contraddittoria.

La sentenza del Tar Liguria evidenzia che ci troviamo ancora in una situazione di assoluta incertezza. Le associazioni di categoria e le stesse Regioni lamentano che il Governo, con le sue promesse mancate e l'inadeguatezza delle norme, lascia un intero settore nel caos e nell'insicurezza. Il nostro sistema turistico ha bisogno invece di regole e confini chiari.

Enti locali e operatori balneari hanno bisogno di un quadro giuridico certo in cui muoversi e di tempo per organizzare in modo efficace le procedure di evidenza pubblica.

Ancora oggi - lamentano ancora le Regioni - non si ha nessuna notizia del decreto attuativo che, stando a quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 4 della L. n. 118/2022, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 131/2024, dovrebbe essere approvato entro il 31 marzo 2025.

Ma i Comuni devono avviare le gare e non possono farlo senza quel provvedimento, proprio per non incorrere in ulteriori contenziosi. Tanto che l'eventuale bando di gara deve contenere necessariamente e obbligatoriamente anche "**il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati**" delle concessioni attualmente vigenti.

Ricordiamo, brevemente, **le disposizioni dettate dalla citata L. n. 166/2024, di conversione del D.L. n. 131/2024**, in materia di concessioni balneari.

Il decreto, all'articolo 1 (*Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118*), interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027 per consentire un'adeguata programmazione delle procedure di affidamento, nel rispetto del diritto europeo.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:

- l'estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027,
- l'obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
- l'assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Questa "**equa remunerazione**" dovrebbe essere stabilita - secondo quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 4 della L. n. 118/2022, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 131/2024 - sulla base di criteri che dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025.

Di tale decreto non si sa ancora nulla.

## **21. SPORTELLI DEL CONSUMATORE 2025-2026 - Fissati modalità e termini per la concessione del contributo per il finanziamento dell'ampliamento della rete in ambito regionale**

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy il [decreto direttoriale 14 febbraio 2025](#) con il quale sono definiti, in attuazione dell'art. 7 del [D.M. 31 luglio 2024](#) (decreto di ripartizione 2024 delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), modalità, termini e criteri per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle Regioni in relazione ai programmi per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'info-formazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli territoriali aperti ai consumatori.

Alle proposte formulate delle Regioni sono assegnati **10 milioni di euro** nell'ambito del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui euro 7.000.000,00 imputati all'esercizio 2025 ed euro 3.000.000,00 imputati all'esercizio 2026.

Le risorse disponibili sono ripartite (allegato B al D.M. 31 luglio 2024) tra le Regioni secondo i seguenti criteri:

- a) il 57% della somma complessiva è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al 01 gennaio 2024;
- b) il 13% della somma complessiva è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
- c) il restante 30% della somma complessiva è ripartito in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province.

Per il funzionamento della rete degli sportelli (Linea di attività A) è destinata una quota non inferiore al 70% del contributo riconosciuto alla Regione al netto degli oneri di verifica (cfr allegato B al D.M. 31 luglio 2024).

La Regione, scomputati gli oneri di verifica, può determinarsi di destinare la eventuale rimanente quota per la realizzazione di attività (Linea di attività B) di assistenza, info-formazione ed educazione finalizzate ad innalzare il livello di tutela dei consumatori a livello regionale.

"Soggetti beneficiari" sono le Regioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione degli sportelli regionali aperti ai consumatori nonché di ulteriori attività di info-formazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali;

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 8 del decreto.

**Il termine per la presentazione delle proposte da parte delle Regioni è il 31 marzo 2025.**

La domanda di ammissione a contributo sottoscritta digitalmente dal responsabile regionale, deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: [dgcm.div04@pec.mimit.gov.it](mailto:dgcm.div04@pec.mimit.gov.it).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

## **22. LIBRI SOCIALI E REGISTRI IN DIGITALE - Precisate le modalità di assolvimento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo**

In base a quanto disposto dall'articolo 2215-bis del Codice civile, i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa **possono essere formati e tenuti con strumenti informatici**.

Le registrazioni contenute in questi documenti "debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge".

Con l'introduzione della conservazione digitale dei libri si è posto il problema delle **modalità di assolvimento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo**.

In precedenza, con la tenuta analogica delle scritture contabili, l'assolvimento della tassa sulle concessioni governative sui libri sociali di cui all'articolo 2421 del codice civile, nella misura ordinaria di **67,00 euro ogni 500 pagine**, avveniva attraverso versamento su c/c postale intestato all'Agenzia delle Entrate e il pagamento dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione della **marca da 32,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine numerate**.

Ora, avvalendosi del servizio di tenuta in modalità digitale dei libri sociali di cui art. 2215-bis codice civile, è stato chiesto:

- a) se siano dovute la TCG e l'imposta di bollo considerato che, nell'ambito delle norme che disciplinano le modalità di versamento della TCG e dell'imposta di bollo, il termine "pagina", ancorato ad un concetto fisico, risulta difficilmente conciliabile con la tenuta informatica ("digitale") dei libri sociali di cui all'art. 2215-bis del codice civile, dando luogo, quindi, ad un dubbio interpretativo attinente al presupposto impositivo della TCG;
- b) se, qualora risultassero dovute la TCG e l'imposta di bollo nel caso di specie, quali sono i criteri adottabili ai fini del calcolo dell'importo da versare, nonché la corretta modalità di versamento delle medesime.

A norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento **non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione** che, pertanto, permangono e sono assolti **mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale** dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

**A.** La modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui libri di cui all'articolo 2421 del c.c., **tenuti in modalità informatica**, deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione della previsione recata dall'articolo 6, comma 3, del **decreto ministeriale del 17 giugno 2014**, secondo le modalità di versamento stabilite nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per quanto riguarda i **criteri per determinare l'ammontare dell'imposta di bollo da assolvere**, l'articolo 7, comma 3 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2004, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del **decreto ministeriale del 17 giugno 2014**, già prevedeva che l'imposta di bollo sui libri e sui registri di cui all'articolo 16 della Tariffa, allegata al d.P.R., tenuti in modalità informatica era dovuta **«ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse»**.

Con la **risoluzione 161/E del 09 luglio 2007** è stato chiarito che **«per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, nonché la registrazione della nota integrativa mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.»**

Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che **il termine "registrazione" deve essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo.**

Pertanto, **con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale**, si ritiene che il termine "registrazione" debba intendersi come riferito alla **"riga"** (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria).

Tale interpretazione è coerente con quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 5 e 16 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Infatti, l'articolo 5 del predetto d.P.R. n. 642 del 1972 prevede, in via generale, che ai fini dell'imposta di bollo **«il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata»** e **«per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione (...)»** e l'articolo 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applica **«per ogni 100 pagine o frazione di esse»**.

Tenuto conto che, convenzionalmente, **la misura del foglio è pari a 100 righe**, conseguentemente **la misura della pagina è pari a 25 righe**.

Pertanto, nel caso dei **libri e registri sociali**, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, se tenuti in modalità digitale, **l'imposta di bollo nella misura di 16 euro sarà dovuta ogni 100**

**pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni), che saranno pari, come in via analogica, alle 100 pagine.**

**B.** Con riferimento alla **Tassa di Concessione Governativa (TCG)**, l'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 prevede che per la bollatura e la numerazione dei libri e registri di cui all'art. 2215 del c.c. e all'art. 2218 c.c., è dovuta la TCG in misura pari a **euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.**

Pertanto, come già chiarito per l'imposta di bollo, per tutti i registri per i quali è previsto il pagamento della TCG, di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, quest'ultima deve essere **assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale**, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

Per quanto riguarda il dubbio posto in istanza in merito alla conciliabilità tra il termine "pagina", di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, e **la tenuta dei libri sociali in modalità digitale**, coerentemente con quanto chiarito ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, **si assume convenzionalmente la misura della pagina in 25 righe.**

Conseguentemente, nel caso dei libri e registri tenuti in modalità digitale, **la TCG sarà dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).**

Sia per quanto riguarda l'imposta di bollo, che nel caso della TCG, ai fini del calcolo del tributo si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri (utilizzando il formato PDF PDF/A), avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 42/E/2025, cliccare QUI.](#)

### **23. INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 2025 - Disponibili gli importi delle misure per tutto il personale del pubblico impiego**

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato rende noto che sono disponibili gli importi delle misure dell'Indennità di Vacanza Contrattuale - Anno 2025 per tutto il personale del pubblico impiego.

La **legge 30 dicembre 2024, n. 207** (legge di Bilancio 2025) [al comma 128 dell'articolo 1](#), prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47- *bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

- **0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025;**
- **1% dal 1° luglio 2025.**

Per assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le misure della predetta anticipazione dell'anno 2025 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito della Ragioneria Generale dello Stato, cliccare QUI.](#)

### **24. D.L. N. 69/2024 - SANATORIA SEMPLIFICATA E SCIA IN SANATORIA - Le indicazioni del Consiglio di Stato**

L'articolo 36-bis del D.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), della L. n. 105/2024, di conversione del D.L. n. 69/2024 (c.d. "*Decreto Salva Casa*") è rubricato "*Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali*" e:

- a) prevede un **regime di sanatoria edilizia semplificato a regime ordinario** (senza termini di scadenza), e
- b) dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2024), ha **affiancato il previgente regime di sanatoria edilizia con doppia conformità tradizionale**, sottraendo da quest'ultimo alcune categorie di intervento compiute in via illecita.

Tenendo conto anche delle modifiche apportate in fase di conversione di legge, il "**regime di sanatoria edilizia semplificato**", ex articolo 36-bis, consente la regolarizzazione dei seguenti illeciti, nel rispetto dei vari presupposti ivi indicati:

1. **abusi edilizi primari** del T.U.E: parziali difformità (art. 34) e variazioni essenziali (art. 32) apportate nei confronti del permesso di costruire o SCIA alternativa al PdC (art. 23);
2. **illeciti edilizi T.U.E**: opere effettuate in **assenza o difformità da SCIA ordinaria** nelle ipotesi di cui all'articolo 37 (rubricato: "*Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività*"), pertanto opere in SCIA ex articolo 22, comma 1 e 2.

In sostanza, il nuovo testo dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 380/2001:

- da un lato **mantiene il depotenziamento del regime della doppia conformità**;
- dall'altro **amplia la platea delle difformità interessate**, estendendola alle difformità essenziali disciplinate dall'articolo 32 TUED e dalle leggi regionali.

Almeno due sono i dubbi che sono sorti a seguito dell'entrata in vigore di tale norma:

- 2) *La nuova sanatoria semplificata di cui all'art. 36-bis del Testo Unico Edilizia si applica a tutte le istanze di sanatoria?*
- 3) *Che valore ha il silenzio dell'amministrazione sulla SCIA in sanatoria presentata ai sensi del successivo art. 37?*

A queste due domande ha risposto il **Consiglio di Stato** con la **sentenza n. 1394 del 19 febbraio 2025**, che ha fornito due importanti chiarimenti in merito:

- alla possibilità di **applicare retroattivamente** l'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) introdotto dalla Legge n. 105/2024, di conversione del D.L. n. 69/2024 (c.d. "*Decreto Salva Casa*");
- al **valore del silenzio della P.A.** sull'istanza di sanatoria edilizia ai sensi del successivo art. 37 (SCIA in sanatoria).

Il nodo interpretativo riguarda la possibilità di applicare la nuova disciplina **a istanze di sanatoria presentate prima dell'entrata in vigore del Decreto Salva Casa** (30 maggio 2024), questione sollevata nell'ambito del giudizio. Possibilità che il Consiglio di Stato ha immediatamente escluso, chiarendo che **la norma non ha portata retroattiva**.

L'oggetto del giudizio è la **domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento o eventualmente del silenzio rifiuto serbato dal Comune sulla SCIA in sanatoria** presentata prima dell'entrata in vigore del "[Decreto Salva Casa](#)".

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1394/2025 **ribadisce con chiarezza tre principi fondamentali**:

- l'art. 36-bis del T.U.E. **non ha effetti retroattivi** e non può applicarsi a istanze di sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore (30 maggio 2024);
- il **silenzio della P.A. sulla SCIA in sanatoria non equivale a un silenzio assenso**, ma a un **silenzio inadempimento**, con la conseguente necessità per il privato di agire in giudizio per ottenere una risposta espressa;
- l'amministrazione **ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di SCIA in sanatoria**, verificando l'effettiva legittimità dell'intervento edilizio e adottando un provvedimento espresso.

LINK:

[Se vuoi consultare l'approfondimento fornito dal sito "Lavori Pubblici", clicca QUI.](#)

LINK:

[Per consultare direttamente il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 1394/2025, cliccare QUI.](#)

## **25. AGCOM - Obbligo di indennizzi in caso di disservizi sulla rete telefonica e internet**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è intervenuta in questi giorni per richiamare gli operatori telefonici alle proprie responsabilità e assicurare la tutela dei consumatori.

L'AGCOM ha, infatti, inviato ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (**Co.Re.Com**) - organi di conciliazione per le controversie tra utenti e operatori) - una circolare per chiarire che gli operatori di internet e telefonia, in caso di guasti e disservizi sono tenuti a pagare **7,50 euro per ogni giorno di ritardo nella risoluzione, anche se la responsabilità del guasto ricade sul gestore, e non sull'operatore con cui lo stesso utente ha firmato il contratto per l'accesso al servizio.**

In gioco, d'altronde, c'è un **inadempimento contrattuale**: l'utente del servizio internet non ha contratti con il gestore, ma con l'operatore telefonico e - quindi - sarà quest'ultimo a dovergli garantire il servizio. Se non riesce ad assicurarlo e si palesano problemi tecnici, sarà tenuto a indennizzarlo, salvo poi rivalersi sul suo fornitore, gestore della rete.

Ecco perché - su impulso di **AgCom** - dall'inizio di quest'anno troviamo **delibere Co.re.com** che riconoscono agli utenti il pieno diritto all'indennizzo, anche quando la responsabilità per il guasto e la mancata connessione internet è riconducibile al gestore della rete.

Fino allo scorso anno, invece, la prassi delle procedure di conciliazione Co.re.com sfociava in delibere che davano ragione all'operatore, negando l'indennizzo per il guasto in sé e riconoscendolo meramente per l'ipotesi dell'eventuale cattiva informazione, data all'utente sul problema tecnico alla connessione web.

Ora, in integrale aderenza al dettato della [delibera 347/18/CONS del 18 luglio 2018](#), che ha aggiornato il **[Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori](#)**, di cui all'Allegato A alla [delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011](#), l'utente potrà avere più agevole accesso a un indennizzo che sarà quantificato **fino a 7,50 euro al giorno** (salvo il caso di forza maggiore come, ad esempio, alluvioni o terremoti).

Gli indennizzi si applicano nella definizione amministrativa delle controversie fra utenti e operatori davanti alla stessa Autorità e ai Co.Re.Com, ovvero dopo che è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione e sono proporzionati alla gravità dei disservizi provocati agli utenti da parte degli operatori di comunicazione elettronica.

Attenzione, però: il calcolo dell'effettivo indennizzo scatta dopo che sono passati i giorni entro cui l'operatore si impegna, nella carta dei servizi, a ripristinare il servizio internet.

Infine, come indica la suddetta delibera AGCOM all'art. 15, spetterà sempre ai singoli operatori informare gli utenti - tramite apposita comunicazione da pubblicare sui rispettivi siti web e nelle condizioni di contratto - in merito alle concrete modalità per richiedere gli indennizzi.

## **26. THE CLEAN INDUSTRIAL DEAL - Le nuove linee della Commissione Ue a sostegno della decarbonizzazione**

La Commissione europea ha presentato, il 26 febbraio scorso, il **Clean Industrial Deal**, cioè un piano di **sostegno alla decarbonizzazione delle industrie energivore** e alla manifattura delle tecnologie necessarie alla transizione ecologica: le cosiddette "tecnologie pulite" o *clean tech*, come le batterie e i pannelli solari.

L'obiettivo del Clean industrial deal è, di fatto, attuare il green deal: la priorità sono le misure volte alla sostenibilità, andando incontro anche alle esigenze delle aziende.

Si punta, ad esempio, ad abbassare i prezzi dell'energia, valorizzare la circolarità e creare posti di lavoro di qualità. Misure che possono essere attuate nel contesto di innovazione delle imprese previsto dal paradigma Industria 5.0.

L'accordo presenta misure volte a potenziare ogni fase della produzione, con particolare attenzione a:

- **industrie ad alta intensità energetica** come acciaio, metalli e prodotti chimici, che necessitano urgentemente di sostegno per decarbonizzare, passare all'energia pulita e affrontare i costi elevati, la concorrenza globale sleale e le normative complesse;

- **il settore delle tecnologie pulite** che è al centro della competitività futura e necessaria per la trasformazione industriale, la circolarità e la decarbonizzazione.

Per ridurre i costi dell'energia alle imprese, la Commissione intende incoraggiare i *power purchase agreement*, cioè **i contratti di compravendita dell'elettricità a prezzi fissi**, in modo da "sottrarre" le aziende dalle quotazioni del gas naturale, sul quale si basano i prezzi dell'energia elettrica.

Il Clean Industrial Deal mobilerà **100 miliardi di euro** a sostegno della manifattura di tecnologie pulite.

Inoltre, il quadro normativo sugli aiuti di stato verrà reso più flessibile per favorire i **progetti di decarbonizzazione** e il percorso autorizzativo degli impianti rinnovabili verrà semplificato.

LINK:

[Per consultare la bozza del documento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito della Commissione europea, cliccare QUI.](#)

## **27. RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA E SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO - Le due proposte della Commissione europea**

La Commissione europea ha adottato, il 26 febbraio scorso, nuove proposte che **ridurranno la burocrazia e semplificheranno le norme dell'UE per i cittadini e le imprese.**

Per riconquistare la competitività e rilanciare la crescita, l'UE deve promuovere un contesto imprenditoriale favorevole e garantire che le imprese possano prosperare.

I primi due cosiddetti **pacchetti Omnibus** (Omnibus I e Omnibus II) di misure di semplificazione mirano a raggiungere questo obiettivo.

Le misure concentreranno gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sulle imprese più grandi, che hanno maggiori probabilità di avere il maggiore impatto sulle persone e sull'ambiente, e si assicureranno che non gravano sulle imprese più piccole.

Questo primo pacchetto riguarda i passaggi per:

- **Rendere l'informativa sulla sostenibilità più accessibile ed efficiente;**
- **Semplificare il dovere di diligenza per sostenere pratiche commerciali responsabili;**
- **Rafforzare il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per un commercio più equo;**
- **Sbloccare le opportunità nei programmi di investimento europei.**

Nel suo programma di lavoro per il 2025 la Commissione ha annunciato una serie di misure volte ad affrontare la sovrapposizione di norme inutili o sproporzionate che creano ostacoli per le imprese dell'UE. Collettivamente, con queste misure, la Commissione intende ridurre gli oneri amministrativi del 25 % e del 35 % per le piccole e medie imprese entro la fine del suo mandato nel 2029.

Le proposte saranno ora sottoposte all'esame e all'adozione del Parlamento europeo e del Consiglio.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito della Commissione europea, cliccare QUI.](#)

# Altre notizie in breve

## **1) RISTRUTTURAZIONI CONDOMINIALI - Le nuove FAQ dell'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, **nuove FAQ** in tema di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali.

L'Agenzia delle Entrate, con le **FAQ del 21 febbraio 2025**, risponde ad alcune richieste in merito alle spese per interventi edilizi sulle parti comuni degli edifici, aggiornando le indicazioni sugli adempimenti e gli oneri di comunicazione a carico degli amministratori di condominio.

Le risposte affrontano diversi **casì specifici**, tra cui l'esonero dall'invio della comunicazione, i rimborsi da enti esterni e le modalità di dichiarazione per i condomini minimi.

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

## **2) 1510 - Il Numero Unico Istat per i rispondenti**

**Attivo il Numero Unico di Pubblica Utilità Istat 1510 assegnato dall'AGCOM.**

Facile, riconoscibile, sicuro e trasparente, il 1510 è il numero usato dall'Istat per chiamare cittadini, imprese e istituzioni che rispondono alle rilevazioni statistiche, ma è anche il numero che i rispondenti stessi possono chiamare per ricevere supporto dall'Istat, attraverso le funzionalità dell'IVR (Interactive Voice Response).

Dedicato esclusivamente ai rispondenti delle rilevazioni, il **1510 affianca i servizi di assistenza offerti dal nuovo Contact Centre Istat**: un unico punto di accesso per il pubblico, sia per i rispondenti sia per gli utenti dei dati, che sarà ulteriormente potenziato con l'introduzione di un innovativo sistema di Intelligenza Artificiale per fornire risposte sempre più puntuali, tempestive e coordinate.

Con il 1510 e il nuovo Contact Centre, l'Istat migliora l'accessibilità e l'efficienza dei suoi servizi, garantendo un'esperienza semplice, sicura e trasparente per tutti.

## **3) OPZIONI BONUS EDILIZI - Aggiornato il software dedicato**

E' stato **pubblicato l'aggiornamento del software stand-alone** per la compilazione e l'invio delle **comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi e Superbonus** (prime cessioni e sconti in fattura) per le spese sostenute (anche nel 2025).

L'adempimento riguarda sia gli interventi sulle singole unità che quelli sulle parti comuni degli edifici.

Le ricevute con l'esito dell'invio telematico saranno rese disponibili **entro cinque giorni dall'invio del file**.

Il software è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso Schede informative e servizi/Agevolazioni/Detrazione ristrutturazioni edilizie/ Software di compilazione Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus.

**La comunicazione per l'opzione dovrà essere inviata entro il prossimo 17 marzo** (il 16 cade di domenica).

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 20 febbraio al 3 Marzo 2025)**

**1) Legge 21 febbraio 2025, n. 15:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

**2) Legge 21 febbraio 2025, n. 16:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura. (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

**3) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - Decreto 14 gennaio 2025, n. 17:** Regolamento concernente le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 30 gennaio 2025, n. 18:** Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**5) Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19:** Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**6) D.P.C.M. 29 gennaio 2025:** Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**7) Legge 28 febbraio 2025, n. 20:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 20 febbraio al 3 Marzo 2025)**

**1) Indirizzo (UE) 2025/333 della Banca centrale Europea del 31 gennaio 2025** relativo alle informazioni statistiche da segnalare su ricchezza, reddito e consumi delle famiglie (BCE/2025/3). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 27 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del documento, clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio del 18 febbraio 2025** recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 28 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

**3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/428 del Consiglio del 18 febbraio 2025** recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 28 febbraio 2025).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**